

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini 4

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04177 Fogliardi: Compensabilità delle ritenute a titolo d'acconto sui bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio ed a interventi di risparmio energetico per i quali è prevista la detraibilità 5

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 8

5-04178 Fugatti e Nicola Molteni: Rateazione da parte delle imprese delle somme dovute a titolo di imposta 6

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 10

5-04179 Barbato: Limiti alla possibilità delle banche di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nei confronti dei correntisti 6

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 12

RISOLUZIONI:

7-00488 Fluvi ed altri: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) 7

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Francesco Lo Voi, Rappresentante nazionale dell'Italia presso l'Unità di cooperazione EUROJUST, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo 7

ERRATA CORRIGE 7

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 10 febbraio 2011.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.10 alle 12.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.20.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che l'interrogazione n. 5-04177 Fogliardi è stata sottoscritta anche dal deputato Fluvi.

5-04177 Fogliardi: Compensabilità delle ritenute a titolo d'acconto sui bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio ed a interventi di risparmio energetico per i quali è prevista la detraibilità.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD), ringrazia della risposta, osservando tuttavia come il Sottosegretario, anziché dilungarsi nell'esposizione della normativa vigente, ovviamente già nota agli interroganti, in materia di ritenute d'acconto e di rapporti tra tale istituto e quello della compensazione dei crediti di imposta, avrebbe dovuto, più propriamente, rispondere al quesito posto dall'atto di sindacato ispettivo, con il quale si chiedeva al Ministro dell'economia e delle finanze se non ritenesse opportuno consentire alle società, di capitali e di persone, di utilizzare le ritenute d'acconto subite per compensare direttamente i debiti verso il fisco.

Rileva, in proposito, come l'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo l'obbligo, dal 1° luglio 2010, di effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 10 per cento sui bonifici bancari e postali relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi di risparmio energetico, abbia sostanzialmente introdotto un ulteriore balzello a carico delle imprese, le quali si vedono

costrette a far fronte ad un drenaggio di liquidità in un periodo di congiuntura economica molto negativa.

Si dichiara, quindi, insoddisfatto della risposta, sottolineando come, di fronte allo specifico quesito posto dall'atto di sindacato ispettivo, il Governo avrebbe dovuto prendere una posizione più precisa, eventualmente anche prospettando soluzioni diverse da quella proposta dagli interroganti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il Sottosegretario abbia doverosamente segnalato, nella parte finale della risposta, come la soluzione proposta dagli interroganti, di utilizzare in compensazione il credito derivante dalle ritenute subite ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, richiederebbe una modifica della normativa vigente, la quale, tuttavia, determinerebbe un minore gettito, stimato in circa 600 milioni di euro per il solo periodo di imposta 2011.

Osserva, peraltro, come la predetta disposizione abbia indotto le imprese interessate a concentrare l'emissione delle fatture negli ultimi mesi dell'anno, proprio per evitare il drenaggio di liquidità paventato dagli interroganti. Evidenzia, quindi, come tale comportamento possa ridurre, in concreto, l'entità della copertura necessaria per una modifica della normativa vigente nel senso auspicato dai presentatori dell'interrogazione.

Considera opportuno, pertanto, approfondire la questione affrontata dall'interrogazione, anche acquisendo dal Ministero dell'economia e delle finanze ulteriori dati al riguardo.

Il Sottosegretario Sonia VIALE, a chiarimento della risposta fornita, precisa come la breve sintesi, ivi contenuta, della disciplina in materia di compensazione tributaria, non intendesse evidentemente costituire una mancanza di rispetto nei confronti degli interroganti, ma fosse volta, al contrario, ad illustrare il contesto normativo nel quale occorre situare la problematica affrontata dall'interrogazione.

Nel ribadire, quindi, la massima attenzione da lei sempre riservata alle risposte agli atti di sindacato ispettivo, dichiara comunque la sua piena disponibilità a concentrarsi maggiormente sugli orientamenti politici del Governo in ordine ai temi di volta in volta trattati.

5-04178 Fugatti e Nicola Molteni: Rateazione da parte delle imprese delle somme dovute a titolo di imposta.

Nicola MOLTENI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nicola MOLTENI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la completezza della risposta, di cui si dichiara soddisfatto, anche con riferimento ai chiarimenti in essa forniti circa la reale situazione debitoria e i provvedimenti di rateazione ottenuti dall'azienda comasca la cui vicenda aveva suscitato l'interesse della stampa locale e ispirato la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

In particolare, prende atto con soddisfazione delle numerose iniziative assunte dal Governo, e conseguentemente dall'Agenzia delle entrate e da Equitalia Spa, per consentire alle imprese debentrici dell'Erario di onorare i propri debiti tributari con modalità tali da non mettere a repentaglio la loro stessa esistenza.

In tale contesto, auspica che possa trovare accoglimento la proposta emendativa, presentata presso il Senato al decreto-legge n. 225 del 2010, cosiddetto « milleproroghe », finalizzata a consentire una proroga delle rateazioni già concesse, in relazione alle quali è stato omesso il pagamento della prima rata, o di due rate successive, qualora il contribuente provi un temporaneo peggioramento della situazione che l'ha indotto a chiedere la dilazione, osservando come l'approvazione di una disposizione siffatta offrirebbe alle

aziende un ulteriore strumento per affrontare con minori affanni l'attuale momento di crisi economica.

In proposito, evidenzia come il 30 per cento circa delle piccole e medie imprese della provincia di Como, colpite dalla crisi in maniera particolarmente dura, stia incontrando difficoltà ad accedere alla rateazione delle somme dovute all'Erario, raccomandando pertanto all'Esecutivo di continuare a mostrarsi sensibile ai loro bisogni, assumendo ogni iniziativa utile ad eliminare tale problematica.

5-04179 Barbato: Limiti alla possibilità delle banche di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nei confronti dei correntisti.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) ritiene che non ci si possa limitare, come ha fatto il Sottosegretario nella sua risposta, a qualificare come « mero disagio tecnico » il comportamento tenuto dalla Banca nazionale del lavoro, la quale ha invece compiuto una scorrettezza in danno dei consumatori, in quanto, dopo avere informato il pubblico che la sottoscrizione del conto denominato « BNL *revolution* » non avrebbe sostanzialmente comportato oneri, ha unilateralmente e inopinatamente modificato alcune condizioni contrattuali, ponendo a carico dei correntisti commissioni molto più onerose di quelle inizialmente applicate.

Si dichiara, quindi, totalmente insoddisfatto della risposta, soprattutto in ragione della mancanza di qualsivoglia indicazione circa le iniziative che il Governo intende assumere per evitare il ripetersi di fenomeni analoghi a quelli segnalati.

A tale proposito, osserva che proprio la mancanza di adeguate risposte della politica ai numerosi casi di comportamenti opachi posti in essere nell'ambito degli

intermediari bancari e creditizi – dei quali la stampa ha dato notizia anche recentemente – si traduce, di fatto, in un colpevole avallo a pratiche ingannevoli o illecite volte a danneggiare i risparmiatori.

Preannuncia pertanto la ferma intenzione del gruppo di Italia dei Valori di prestare sempre maggiore attenzione ai temi del settore bancario, caratterizzato da una mancanza di trasparenza che, purtroppo, non sembra interessare alla politica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla tematica affrontata dall'interrogazione 5-04179 Barbato, rileva come le competenze di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti contrattuali tra banche e clienti spettino alla Banca d'Italia.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 10 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00488 Fluvi ed altri: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 9 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il presentatore, Fluvi, aveva illustrato il proprio atto di indirizzo.

Il Sottosegretario Sonia VIALE informa che il Governo ha già allo studio iniziative legislative volte a chiarire l'ambito di applicazione della normativa in materia di cancellazione automatica delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui, a seguito degli interventi normativi operati con il decreto legislativo n. 141 del 2010.

Esprime pertanto una valutazione favorevole sulla risoluzione in discussione.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 febbraio 2011.

Audizione del dottor Francesco Lo Voi, Rappresentante nazionale dell'Italia presso l'Unità di cooperazione EUROJUST, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 433 del 2 febbraio 2011, a pagina 95, seconda colonna, ventitreesima e quarantanovesima riga, la parola: « 2010 » è sostituita dalla seguente: « 2009 »; a pagina 102, seconda colonna, dodicesima riga, la parola: « 2010 » è sostituita dalla seguente: « 2009 ».

ALLEGATO 1

5-04177 Fogliardi: Compensabilità delle ritenute a titolo d'acconto sui bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio ed a interventi di risparmio energetico per i quali è prevista la detraibilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver premesso le enormi difficoltà collegate soprattutto alla liquidità delle imprese che subiscono l'applicazione della ritenuta d'acconto del 10 per cento che, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le banche e le Poste Spa sono tenute ad effettuare sui bonifici disposti per le spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, ha chiesto di verificare la possibilità di utilizzarla in compensazione a partire dal 1° gennaio 2011, mediante l'adozione di un apposito codice tributo.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

La ritenuta d'acconto in esame non è diversa dalle altre che l'ordinamento tributario vigente pone a carico dei percettori di reddito di impresa, come, ad esempio, quella prevista dall'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

Ciò premesso, con particolare riferimento al quesito posto, l'Agenzia ha evidenziato che il predetto articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 non ha previsto alcuna specifica disposizione circa le modalità di compensazione della ritenuta in questione e, pertanto, i contribuenti ne potranno tener conto in base alle regole generali.

Al riguardo, l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce il principio secondo cui il contribuente può utilizzare in compensazione l'eventuale credito di imposta risultante

dalla dichiarazione dei redditi, posto che in tale occasione è possibile verificare se emerge un credito di imposta in favore del contribuente, dopo aver scomputato le ritenute d'acconto complessivamente subite nel periodo di imposta e gli acconti versati.

Pertanto, ciò che costituisce oggetto di compensazione è il credito di imposta eventualmente emergente dalla dichiarazione e non la ritenuta d'acconto subita nel relativo periodo di imposta, posto che quest'ultima, in sede di conguaglio, potrebbe anche non tradursi in un credito di imposta.

Pertanto, come precisato nelle istruzioni al Modello Unico di dichiarazione, il diritto alla compensazione può essere esercitato dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta in cui si è formato il credito medesimo, purché ricorrano le seguenti condizioni:

il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;

il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

In altri termini, un contribuente con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, in presenza di tali condizioni, può avvalersi della facoltà di compensare il credito di imposta già a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, se ha provveduto

a conguagliare la propria posizione complessiva nei confronti dell'erario ed emerge un'eccedenza a credito.

Infine, posto che a legislazione vigente, come sopra precisato, ciò che costituisce oggetto di compensazione è il credito di imposta eventualmente emergente dalla dichiarazione e non la ritenuta d'acconto subita nel relativo periodo di imposta, nel caso in cui, come richiesto dall'Onorevole

interrogante, si consentisse alle società di persone e di capitali «di utilizzare in compensazione il credito derivante dalle ritenute subite» (ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010), occorrerebbe una modifica della normativa vigente che comporterebbe la necessità della copertura di un minor gettito, stimato in circa 600 milioni di euro, con riferimento al periodo d'imposta 2011.

ALLEGATO 2

5-04178 Fugatti e Nicola Molteni: Rateazione da parte delle imprese delle somme dovute a titolo di imposta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel segnalare il caso di una azienda artigiana di Como alla quale Equitalia, a fronte della istanza di rateazione del debito tributario, avrebbe richiesto il pagamento immediato del 40 per cento del debito complessivo, compresi gli interessi, in apparente contrasto con quanto stabilito nel gennaio 2009 con la Direttiva emanata dalla stessa società di riscossione, chiedono di sapere se siano pienamente applicate le indicazioni fornite in precedenza e se siano allo studio ulteriori provvedimenti per permettere alle imprese debtrici di assolvere i propri debiti tributari senza mettere a repentaglio l'esistenza stessa dell'impresa.

Relativamente alla vicenda evidenziata dagli Onorevoli interroganti, la società Equitalia ha riferito che in base ai controlli effettuati dall'Agente di riscossione competente, il debito complessivo ammonta ad oggi ad oltre 210 mila euro.

L'azienda ha chiesto ed ottenuto, in date diverse, due provvedimenti di maggior rateazione di cartelle esattoriali.

Al riguardo, si fa presente che gli elementi in possesso dell'Agenzia delle entrate non concordano con quanto riferito dai quotidiani locali e riportato nel documento in esame dagli Onorevoli interroganti.

Con riferimento alla richiesta di misure atte ad agevolare, nell'attuale fase di crisi economica, le imprese debtrici si ricorda che la disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo è stata oggetto di numerose modifiche intese a semplificare

la concessione della stessa e a rendere maggiormente accessibile ai contribuenti l'utilizzo del beneficio stesso.

In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è stato attribuito agli Agenti della riscossione il potere di concedere direttamente la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, nonché l'allungamento del periodo di rateazione fino a 72 rate.

Le modifiche hanno interessato anche l'ambito di applicazione della disciplina del citato articolo 19, che è stata estesa (ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 46 del 1999), «alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali».

Sotto il profilo sostanziale si ricorda l'eliminazione della condizione, prevista a pena di decadenza, di presentare la richiesta di rateazione prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Inoltre, non è più previsto l'obbligo del rilascio della garanzia per la rateazione di somme da riscuotere a mezzo ruolo di importi superiori a cinquantamila euro (articolo 83, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133).

In materia, la stessa Equitalia S.p.a. ha emanato una serie di Direttive indirizzate alle Società partecipate per l'applicazione delle disposizioni in materia di rateazione. In particolare, con la direttiva di gruppo del 14 gennaio 2009 (DSR/NC/2009/02), impartita da Equitalia S.p.A., su conforme parere dell'Agenzia, è stata anche prevista

la possibilità di rateizzare gli interessi di mora (di cui all'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), nonché gli aggi da riscossione e le altre spese (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999).

È importante, infine, evidenziare che, in linea con quanto auspicato dagli Onorevoli interroganti circa l'introduzione di nuovi provvedimenti a supporto dei contribuenti che a causa della crisi economica si trovano in stato di difficoltà, è all'at-

tenzione del Senato una proposta normativa di fonte parlamentare al decreto-legge cosiddetto milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225) finalizzata a consentire una proroga delle rateazioni già concesse e interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate nell'ipotesi in cui il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

ALLEGATO 3

5-04179 Barbato: Limiti alla possibilità delle banche di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nei confronti dei correntisti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'Onorevole Barbato concerne il conto « BNL Revolution Under 27 ». Nello specifico, l'interrogante lamenta che, a partire da settembre 2010, la Banca Nazionale del Lavoro avrebbe improvvisamente abolito tutte le agevolazioni inerenti il suddetto conto, causando notevoli penalizzazioni alla clientela interessata e, in particolare, ai volontari del servizio civile con i quali è in essere, dal dicembre 2009, una convenzione riferita a tale prodotto.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si osserva, in via preliminare, che la materia delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali è disciplinata dall'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario – TUB). Secondo il testo della norma vigente a settembre 2010, data in cui la Banca Nazionale del Lavoro avrebbe apportato le indicate modifiche unilaterali, « nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma del codice civile ».

Per l'efficacia delle suddette modifiche unilaterali, l'articolo 118, comma 2, TUB prevede che la banca debba comunicare al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall'utente, una « Proposta di modifica unilaterale del contratto », con preavviso minimo di trenta giorni. Tale proposta unilaterale si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni. In caso di recesso, in sede

di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente praticate.

La Banca d'Italia ha in corso approfondimenti per verificare il rispetto della richiamata normativa da parte di BNL con riferimento alle modifiche unilaterali apportate alle condizioni contrattuali del conto « BNL Revolution », anche in relazione ad alcuni esposti recentemente pervenuti sulla vicenda.

Si osserva peraltro che, in materia di trasparenza, la BNL ha formato oggetto di un attento monitoraggio da parte della Banca d'Italia. Nell'agosto del 2010 la stessa ha provveduto a richiamare l'intermediario a un più rigoroso rispetto della normativa sia per quanto riguarda gli aspetti di pubblicità e informazione precontrattuale sia con riferimento al grado di completezza delle condizioni contrattuali previste e alla loro congruenza rispetto alle informazioni pubblicizzate. È stato inoltre espressamente richiesto di rafforzare i presidi di carattere organizzativo, di natura informativa e di assistenza alla clientela nonché di migliorare il funzionamento della funzione di trattazione dei reclami.

Per completezza d'informazione, con riguardo al tema dei controlli da parte della Banca d'Italia, si fa presente che la stessa ha emanato, nel luglio del 2009, nuove disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. La citata normativa secondaria, in vigore dal 1° gennaio 2010, persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, di rendere noti ai clienti gli elementi

essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nel mercato bancario e finanziario. A seguito dell'emanazione delle nuove regole in materia, si è provveduto a un progressivo affinamento delle metodologie seguite per gli accertamenti sul rispetto della normativa, con l'adozione di un sistema integrato dei controlli che si sostanzia in verifiche presso le dipendenze, analisi mirate a distanza, monitoraggio dei siti internet e accertamenti presso le Direzioni generali per valutare l'adeguatezza dei presidi organizzativi adottati dagli intermediari. Nel caso di anomalie di rilievo, la Banca d'Italia adotta i necessari interventi di vigilanza, che possono consistere in lettere di richiamo, richieste di accertamenti interni, verifiche di trasparenza, avvio di procedimenti sanzionatori.

Si soggiunge che a fronte di eventuali controversie in materia di trasparenza, resta ferma la possibilità di presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo indipendente istituito ai sensi dell'articolo 128-*bis* del TUB, operativo dal 15 ottobre 2009. All'Arbitro Bancario Finanziario possono ricorrere coloro che hanno in corso o hanno avuto rapporti contrattuali con banche o intermediari,

relativi a servizi bancari e finanziari, per ottenere una decisione in tempi brevi e con costi contenuti.

La Banca Nazionale del Lavoro ha comunicato che per quanto riguarda la Convenzione riservata ai Volontari del Servizio Civile la stessa comportava l'applicazione di ulteriori condizioni di maggior favore, tra cui la gratuità di operazioni via internet, non modificabile in vigenza della Convenzione stessa. È accaduto che, per un mero disguido tecnico, i conti correnti sottoscritti in attuazione della Convenzione siano stati inseriti in una revisione delle condizioni contrattuali dei conti correnti riservata alla clientela ordinaria. A distanza di pochi giorni, non appena ricevute le prime segnalazioni da parte dei clienti, la Banca, verificato l'inconveniente, ha prontamente provveduto al ripristino delle corrette condizioni dei conti in questione.

La stessa ha precisato inoltre che riguardo a quanto affermato dall'interrogante circa il brevissimo tempo, pari a ventiquattro ore, che sarebbe stato concesso per rifiutare le nuove condizioni, che nella proposta di variazione unilaterale delle condizioni economiche venivano concessi al cliente gli ordinari termini di legge (60 giorni) per l'eventuale esercizio del diritto di recesso.